**UNIONE COMUNI RENO LAVINO E SAMOGGIA**

*Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa*

# PROTOCOLLO D'INTESA

PROTEZIONE CIVILE
UNIONE VALLI
RENO-LAVINO-SAMOGGIA
Casalecchio di Reno Monte San Pietro
Sasso Marconi Valsamoggia
Zola Predosa

PROTOCOLLO D'INTESA

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL TEMPO REALE E DEL TEMPO DIFFERITO**

* * * * *

**Premessa**

L'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (in seguito Unione) riconosce il valore sociale e la funzione operativa del volontariato di Protezione Civile per le attività di formazione, informazione, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, promuovendone lo sviluppo, la crescita, l'impiego e la formazione. L'Unione si prefigge l'obiettivo di migliorare efficacia ed efficienza del sistema di soccorso civile locale anche attraverso il Coordinamento del volontariato per la Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Realizzare una rete di volontariato locale di protezione civile significa conoscere, analizzare, ottimizzare e condividere la gestione delle risorse di protezione civile presenti sul territorio: sostenere, promuovere, formare attraverso un coordinamento partecipato tutti soggetti interessati, condividendo le buone pratiche radicate, le esperienze maturate e la disponibilità ad aiutare il prossimo. A tale fine si conviene di migliorare il raccordo organizzativo attraverso un coordinamento operativo sovracomunale a supporto della gestione del tempo reale e del tempo differito.

Il presente protocollo d'intesa (in seguito protocollo) trova riferimento nella normativa e nelle disposizioni emanate in materia, con particolare riferimento a :

- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, "Codice della Protezione Civile";
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- G.D.P.R. 679/2016;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- D.P.R. 08 febbraio 2001 n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";
- Decreto legge n.93/2013 convertito con modifiche dalla legge n.119/2013 con disposizioni in tema di protezione civile.
- Legge Regionale E-R 7 febbraio 2005 n.1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- Legge Regionale E-R 21 febbraio 2005 n.12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";
- Regolamento Regionale E-R 25 novembre 2010 n.1 in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia Romagna, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1692 del 15/11/2010 ed emanato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n.259 del 18/11/2010;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1071/2013 "Approvazione delle modalità per la gestione dell'elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile";
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1193/2014 "Standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile in materia di sicurezza";

- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile n. 01768/94 con la quale è prevista la costituzione di gruppi comunali di protezione civile a mezzo di apposita delibera;
- Convenzione tra il Comune dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa, Valsamoggia, Repertorio 17/2014;
- Piano Organizzativo Servizio Associato di Protezione Civile - Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Delibera di Giunta 9 novembre 2015.
- Eventuale convenzione in materia di Protezione Civile tra il Comune e l'Associazione.

**Premesso inoltre che :**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; - quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono: l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

**Premesso, infine, che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- La possibilità di aderire al Presente protocollo di intesa è sempre aperta ed illimitata per ogni Associazione che voglia far parte del Coordinamento di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, come riportato nella Sezione 6 del vigente Piano di Protezione Civile sovracomunale e pubblicato sul sito istituzionale www.protezionecivile.unionrenolavinosamoggia.bo.it ;

**Tutto ciò richiamato e premesso, Unione ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:**

L'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia, con sede in via dei Mille numero 9, c.f. 91311930373, rappresentato dal Sindaco Stefano Fiorini, in qualità di Assessore alla Protezione Civile dell'Unione, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

**E**

L'Associazione _____, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con decreto _____ del _____, Associazione senza scopo di lucro, con sede a _____ in via _____, c.f. _____, per la quale interviene il sig. _____ , C.F. _____, nato il ___/___/_____ a _____ e residente a _____ in _____ n. ____, nella sua qualità di Presidente pro tempore, che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione citata e che rappresenta.

***CONVENGONO***

ART.1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Le Parti riconoscono il valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo e solidarietà della società civile e ne valorizzano il ruolo fondamentale nell'attuazione di progetti e di attività da realizzare in collaborazione con le istituzioni. Concordano inoltre sulla primaria importanza che il volontariato riveste nel sistema organizzativo della Protezione Civile, allo stesso tempo convengono che attraverso l'organizzazione preventiva e coordinata a livello di unione si possono ottimizzare gli sforzi delle amministrazioni locali e del volontariato,

realizzando sinergie funzionali agli obiettivi di prevenzione, previsione e soccorso propri della Protezione Civile.
Le Parti si impegnano pertanto ad elaborare congiuntamente strategie per la promozione del volontariato di protezione civile, per la diffusione della cultura resiliente anche attraverso la diffusione della consapevolezza del rischio e delle buone pratiche di auto tutela; concordano inoltre sull'utilità di diffondere e far conoscere ai cittadini il Piano di Protezione Civile e le procedure di emergenza da adottare in caso di disastri o di eventi calamitosi riconoscendo all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia il ruolo di coordinamento organizzativo.
A tale scopo è stato previsto dal Piano di Protezione Civile sovra comunale il modello organizzativo denominato ***"COORDINAMENTO INTERCOMUNALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE"*** (C.I.V.PRO.CIV.).
Il Coordinamento è uno strumento operativo alle dirette dipendenze delle Autorità Comunali di Protezione Civile, gestito funzionalmente secondo le direttive del Piano di Protezione Civile Intercomunale. Il Coordinamento è anche strumento organizzativo del volontariato che si sviluppa attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite di cittadini volontari per la protezione civile, allo scopo di collaborare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di protezione civile, nonché dell'attività di informazione, formazione e addestramento nella stessa materia.

**ART.2 IMPEGNI DELL'UNIONE**

L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si impegna a:

- accogliere nel coordinamento sovracomuale le Associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con i Comuni ed in regola con le prescrizioni di cui al successivo art.4;
- coordinare, promuove, formare il Volontariato al fine di organizzare una rete tra le Associazioni che diffondano la cultura della sicurezza e offrano supporto alla popolazione in caso di disastro o di evento calamitoso;
- predispone piani formativi anche in relazione alle esigenze manifestate dalle Associazioni aderenti al Coordinamento;
- offrire supporto organizzativo e operativo alle Associazioni, sia durante il tempo reale sia durante il tempo differito;
- coinvolgere il Coordinamento nelle attività di protezione civile rivolte alla cittadinanza ponendosi quale riferimento locale per il volontariato di protezione civile.

**ART.3 IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI**

Le Associazioni aderendo al Coordinamento si impegnano a :

- far conoscere e rispettare ai propri volontari aderenti, quanto previsto dal presente protocollo e dal Piano di Protezione Civile Intercomunale;
- operare per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi propri del Coordinamento, con spirito di mutua e ampia collaborazione tra Associazioni, evitando ogni forma di concorrenza ed ogni atto che possa arrecare danno od intralcio alle attività del Coordinamento stesso, nel prioritario interesse dei cittadini;
- accettare e osservare, in ogni sua parte, il Piano di Protezione Civile Intercomunale oltre alle normative Regionali e Statali in materia di Protezione Civile e di Sicurezza;

- essere responsabili per i propri iscritti, garantendone l'idoneità, la formazione, la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e la copertura assicurativa per la responsabilità civile e a garanzia dell'incolumità personale;
- fornire al Coordinatore un elenco sempre aggiornato dei volontari che nell'ambito dell'associazione hanno deciso di rendersi disponibili per le attività del Coordinamento;
- garantire la possibilità ai propri iscritti di seguire i percorsi formativi;
- garantire il rispetto delle normative da parte dei propri iscritti con particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza e all'auto protezione;
- impiegare solo personale fisicamente idoneo all'impiego, debitamente formato, dotato dei DPI necessari e delle coperture assicurative;
- promuovere la cultura della sicurezza attraverso la consapevolezza del rischio e la conoscenza delle buone pratiche di auto protezione;
- partecipare, anche secondo eventuale convenzione comunale in essere e/o secondo disponibilità, alle attività di promozione e di supporto agli eventi, predisposte dall'Ufficio di Protezione Civile Unificato;
- condividere con il Coordinamento e con le altre Associazioni del Coordinamento le proprie attività in ambito di protezione civile con particolare riguardo alla promozione, alla formazione e alle esercitazioni, allo scopo di migliorare le relazioni attraverso la conoscenza e la condivisione, uniformando approcci e modalità operative;
- prestare la propria opera, sia nel tempo differito sia nel tempo reale, su tutto il territorio dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- mettere a disposizione del Coordinamento le dotazioni in propria disponibilità relativamente a personale, mezzi, attrezzature e strutture;
- Dare corso a quanto previsto in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy – G.D.P.R. 679/2016 art. 28.

**ART.4 ADESIONE COORDINAMENTO**

1. Al coordinamento possono aderire :
   - Le Organizzazione in regola con quanto previsto dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”, iscritte all'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art.1 D.P.R. 194/2001 aventi sede legale, ovvero sede operativa, oppure propria sezione, gruppo o altra emanazione nel territorio dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
   - le Organizzazioni di protezione civile, di cui alla delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1071/2013 "Approvazione delle modalità per la gestione dell'elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile", aventi sede legale, ovvero sede operativa, oppure propria sezione, gruppo o altra emanazione nel territorio dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
   - Possono altresì aderire Organizzazioni di Protezione Civile anche senza sedi sui territori del Comuni ma convenzionate con almeno un Comune dell’Unione Reno Lavino e Samoggia per attività di Protezione Civile.

2. L'adesione può avvenire in qualsiasi momento attraverso la sottoscrizione del presente protocollo da parte del Presidente dell'Organizzazione o da altro rappresentante allo scopo autorizzato o delegato. L'adesione ha durata illimitata.

3. L'Associazione ha il diritto di rescindere dal protocollo d'intesa in qualsiasi momento previa comunicazione formale da indirizzare al Sindaco.

4. Il Presidente dell'Unione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di cessare, in maniera motivata e formalizzata, il protocollo stipulato con l'Associazione.
5. L'adesione al Coordinamento è a titolo gratuito e non da diritto a rimborsi a favore delle Associazioni.

**ART.5 COMITATO DI COORDINAMENTO**

Il Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato è organismo aggregativo delle Associazioni di volontariato di protezione civile operanti nei territori dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e opera in rappresentanza degli Enti appartenenti all'Unione e delle Associazioni aderenti al Coordinamento.

1. IL COMITATO DEL COORDINAMENTO È COMPOSTO DA:
   - Presidente Unione/Assessore alla Protezione Civile dell'Unione o suo delegato, che lo presiede;
   - Sindaci dei Comuni;
   - Coordinatore Operativo del Volontariato e i Vice Coordinatori;
   - Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Unificato;
   - Referenti Comunali di Protezione Civile;
   - Responsabile della Funzione di Supporto F4 prevista dal Piano di Protezione Civile.
2. IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:
   - Approva programmi annuali e pluriennali di lavoro (esercitazioni, formazione, informazione);
   - Elabora proposte utili al fine di sviluppare interventi programmati e coordinati tra le Amministrazioni e le Organizzazioni di volontariato;
   - Collabora con l'Ufficio di Protezione Civile Unificato per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato e per gli interventi di emergenza;
   - Collabora nelle attività di previsione e prevenzione ivi compresa la redazione e revisione del Piano di Protezione Civile Intercomunale;
   - Si riunisce in via ordinaria due volte all'anno su convocazione del dell'Assessore delegato alla Protezione Civile dell'Unione ed in via straordinaria su richiesta del dell'Assessore ovvero di almeno due membri di cui al comma precedente.

**ART.6 IL COORDINATORE OPERATIVO DEL VOLONTARIATO**

1. Il Coordinatore Operativo ed i Vice Coordinatori sono nominati dall'Assessore alla Protezione Civile, anche su proposta del Comitato del Coordinamento, e restano in carica cinque anni con possibilità di riconferma. Il Coordinatore deve avere la qualifica di volontario della Protezione Civile secondo le normative vigenti e deve essere individuato tra i volontari in possesso di comprovata e consolidata esperienza organizzativa ed operativa dimostrate nel corso del tempo nell'ambito di interventi di Protezione Civile, sia in occasione di emergenze locali sia a servizio di emergenze extracomunali.
2. Il Coordinatore, con l'ausilio dei Vice Coordinatori e da questi sostituito, in via gerarchica, durante le sue assenze, svolge le seguenti attività:
   - Sovrintende all'affidamento dei beni che il Coordinamento ha in disponibilità, continuativa o temporanea, ai volontari;

- In caso di operatività del tempo reale è il tramite tra il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) e il volontariato aderente al Coordinamento; attiva e coordina le singole squadre secondo le direttive impartite dal C.O.I. del quale lo stesso è parte integrante;
- Verifica, anche con l'ausilio dei Capi Squadra, che i singoli volontari abbiano le necessarie Dotazioni di Protezione Individuale (D.P.I.) e le utilizzino in modo corretto;
- Si attiene a quanto predisposto e previsto nel Piano di Protezione Civile Intercomunale e alla normativa in materia di protezione civile;
- Nomina i Capi Squadra per le squadre di volontari previste dal Piano di Protezione Civile Intercomunale ;
- Forma le Squadre dei volontari, anche in forma trasversale, secondo logica, idoneità, abilitazioni, formazione, funzionalità e competenze;
- Mantiene aggiornato l'elenco riportante i nominativi, ruoli e specializzazioni di tutte le squadre formate, avendo cura di differenziare i volontari di supporto dai volontari operativi.
- Comunica all'Ufficio di Protezione Civile delil Comune uno o più numeri telefonici di reperibilità h24 proprio e dei propri sostituti.
- Comunica all'Ufficio di Protezione Civile le proprie assenze e il nominativo del volontario delegato alla sua sostituzione.
- Si accerta che ogni singolo volontario sia in regola con i percorsi formativi, assicurativi e le altre prescrizioni;

**ART.8 I VOLONTARI ADERENTI AL COORDINAMENTO**

Per il tramite dei rispettivi Presidenti delle Associazioni i singoli volontari :

- vengono informati e formati sui contenuti del Piano di Protezione Civile Intercomunale; sensibilizzano i volontari a tutti gli aspetti della protezione civile ed in particolare a quelli legati alla sicurezza propria e della collettività;
- resi edotti che l'attività di protezione civile può essere svolta su tutto il territorio dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed è organizzata nell'ambito del sistema di Protezione Civile sovracomunale;
- sono esortati a seguire con attenzione e scrupolo le disposizioni ad essi impartite dal Coordinatore Operativo, dai Vice Coordinatori e dai Capi Squadra senza assumere iniziative autonome che potrebbero causare ritardi alle attività di emergenza o addirittura costituire rischio per l'incolumità dei volontari stessi e/o di terzi.

**ART. 9 RISORSE**

I Comuni dell'Unione promuovono e supportano direttamente il volontariato locale anche attraverso convenzioni stipulate con le Associazioni operanti nei rispettivi territori. Eventuali rimborsi, acquisti di materiali e mezzi, dotazioni mobili e immobili a favore del volontariato sono attività di pertinenza dei Comuni.

Ciò premesso il Coordinamento si avvale del supporto delle Associazioni aderenti inteso come personale, dotazioni, mezzi, attrezzature e locali di cui le stesse sono dotate. Il Coordinamento Intercomunale del Volontariato di Protezione Civile, che non ha sede propria, si riunisce di norma presso i locali messi a disposizione dall'Unione per il tramite dei Comuni avvalendosi, per le attività del tempo differito e del tempo reale, dei locali e delle dotazioni in capo al servizio sovracomunale di Protezione Civile previo autorizzazione anche per le vie brevi.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, l'Unione mette a disposizione del Volontariato inserito nel Coordinamento le dotazioni mobili ed immobili, consumabili e non, in uso al Servizio di Protezione Civile Unificato per le finalità di cui alla presente convenzione e di cui al Piano di Protezione Civile sovracomunale.

**ART. 10 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Protocollo si rimanda al Piano di Protezione Civile Intercomunale vigente, alle convenzioni stipulate con i Comuni e alla normativa di riferimento nazionale e regionale.

**APPENDICE**

**NOMINA E DESIGNAZIONE A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY – GDPR 679/2016 ART. 28**

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia quale Titolare del trattamento dei dati personali, mediante il proprio Designato al trattamento dati, come da Decreto Presidenziale N.13304 recante "Adeguamento al Nuovo Regolamento sulla privacy UE 2016/679", in riferimento alle attività svolte come referente comunale di Protezione Civile del comune di Valsamoggia, per il servizio di Protezione Civile associato in Unione così come previsto dalla convenzione associativa e dal piano di Protezione Civile vigente.

**PREMESSO CHE**

in relazione alla realizzazione dell'attività affidata di trattamento dei dati anagrafici dei comuni per attività di Protezione Civile quali previsione, prevenzione e soccorso in caso emergenza e/o di pianificazione.

Il Sig……. in qualità di Presidente Pro Tempore dell'Associazione ….. effettua trattamento di dati personali come sopra richiamato, con l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni basilari di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di designazione nonché a quelle successivamente fornite.

Ai fini del regolare trattamento di dati personali, si richiama l'attenzione al rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, delle prescrizioni del Garante, della regolamentazione comunale nonché delle direttive/istruzioni impartite dal Titolare.

Si riporta, di seguito, l'elencazione dei principi generali sul trattamento dei dati personali, nonché l'indicazione dei compiti principali affidati al Responsabile del Trattamento e le relative istruzioni al fine di garantire la governance del sistema privacy dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

**TUTTO CIO' PREMESSO L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DESIGNA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Sig……. in qualità di Presidente Pro Tempore dell'Associazione ….. effettua in virtù dell'art. 28 del Reg. CE 679/2016 quale *Responsabile del trattamento dei dati personali.*

**Compiti e responsabilità del Responsabile**

Fino alla data di termine del presente protocollo d'intesa il Responsabile dovrà attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni e alle altre impartite dal Titolare del trattamento ovvero dal Data Protection Officer da questo nominato.

Nello svolgimento dei suindicati compiti, il responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare. Lo stesso, in particolare, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- trattare tali dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime indicate dal Titolare, e successivamente trattarli in modo compatibile con tali finalità;
- verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità definite dal Titolare per le quali sono trattati;
- verificare che i dati siano esatti e, se necessario, provvedere al loro aggiornamento;
- conservare e trattare i dati personali solo in base alle istruzioni ricevute e non per altre finalità;
- trattare i dati in modo integro e riservato garantendo, per quanto di propria competenza, un'adeguata sicurezza degli stessi in modo da ridurre il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- trattare i dati sulla base di un obbligo legale oppure del consenso dell'interessato oppure per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte oppure per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento oppure per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;
- comunicare i dati personali dell'interessato solo previa autorizzazione del Titolare;
- in ogni caso, ogni comunicazione deve avvenire esclusivamente per finalità collegate all'esecuzione del contratto in essere con il Titolare del trattamento.

**In particolare, il Responsabile dovrà:**

- se necessario e previsto dalla normativa vigente, rendere idonea informativa agli interessati prima dell'inizio dell'attività di trattamento di dati personali;
- cooperare con il Titolare per garantire agli interessati, per quanto di propria competenza, un effettivo ed efficace esercizio dei diritti sopra menzionati;

- designare per iscritto gli Addetti al trattamento dei dati personali che svolgeranno operazioni di trattamento di dati personali, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni e verificando che queste siano rispettate;
- svolgere formazione periodica agli Addetti al trattamento dei dati personali relativamente alle tematiche connesse alla protezione dei dati personali;
- nominare gli amministratori di sistema, verificarne l'attività e conservare l'elenco contenente gli estremi identificati degli stessi, con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite, in conformità con la normativa vigente e con il provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante Privacy "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" e successive integrazioni e modificazioni;
- consegnare l'elenco degli amministratori di sistema di cui al punto precedente al titolare del trattamento e comunicare tempestivamente allo stesso ogni suo mutamento ovvero conservare l'elenco degli amministratori di sistema per conto del Titolare del trattamento che può richiederne copia;
- censire i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di sua competenza su apposito Registro delle attività di trattamento (Articolo 30 del GDPR) ovvero all'interno del Registro delle attività di trattamento complessivo del Responsabile con indicazione che detto trattamento è svolto per conto del Titolare;
- implementare e verificare l'adozione delle misure tecniche ed organizzative previste per legge o regolamento e comunque di quelle volte a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati durante le operazioni di trattamento, garantendo un elevato standard di sicurezza e protezione dei dati;
- adottare una procedura per testare, verificare e valutare, quando possibile da entità indipendente dal Responsabile stesso, regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, di cui al punto precedente, al fine di garantire la sicurezza del trattamento con cadenza almeno annuale;
- fornire comunicazione dell'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al punto precedente e segnalare immediatamente le eventuali carenze o vulnerabilità rilevate nel corso delle verifiche al Titolare del trattamento;
- predisporre una procedura interna al Responsabile atta all'identificazione delle violazioni dei dati personali (come definito nell'Articolo 4 del GDPR) e comunicare con prontezza, e comunque entro 48h dall'identificazione di detta violazione, al Titolare del trattamento fornendo le opportune informazioni al Titolare del trattamento;
- comunicare con prontezza qualsiasi circostanza rilevante ai fini del D.lgs.196/2003 o del Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché l'esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali.

**Facoltà e doveri del responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui designati sono vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni, accordi di riservatezza specifiche – NDA -, ecc.) o disposizioni

normative previste dal diritto dell'Unione Europea o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali sono soggetti.

Il Responsabile del trattamento designato potrà avvalersi di un altro soggetto per lo svolgimento di parte delle attività di trattamento a lui delegate (cosiddetto "sub-responsabile") solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. L'incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.

Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall'operato dei soggetti autorizzati dal Responsabile e dei sub-responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile trasferisca i dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico cui è soggetto, lo stesso dovrà informare della circostanza il titolare prima dell'inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò sia vietato da rilevanti motivi d'interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.

È dovere del Responsabile assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell'adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al titolare di dar seguito alle istanze ricevute.

Qualora l'implementazione di dette misure di sicurezza tecniche e organizzative rientrino nell'ambito degli obblighi contrattuali il Responsabile provvede direttamente ad effettuarne l'implementazione dandone comunicazione al Titolare.

Qualora, invece, queste escano dall'ambito contrattuale in essere provvede a comunicare al Titolare del trattamento la necessità di implementazione, le opportune informazioni per effettuarne la valutazione da parte del Titolare del trattamento o da suo incaricato e la stima dei costi di implementazione.

Analogamente, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, è suo dovere assistere il Titolare del trattamento sia nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza, sia nello svolgimento di una consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento UE 679/2016.

Alla scadenza del contratto di servizi indicato precedentemente, qualora non rinnovato, il Responsabile dovrà restituire al Titolare tutti i dati personali elaborati per suo conto e cancellarli (entro 60 giorni) in modo permanente dai sistemi informativi nella sua disponibilità, salvo che lo stesso Responsabile non sia soggetto a specifici obblighi di conservazione ai sensi di legge o regolamento.

Qualora richiesto, il Responsabile dovrà consegnare al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto, da parte sua, degli obblighi previsti nel presente atto di designazione e di quelli cui è soggetto dalla normativa in vigore.

**Facoltà e doveri del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al Responsabile del trattamento o di assegnarne di nuove.

Il Titolare del trattamento, inoltre, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati. Infine, il titolare verificherà periodicamente la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al responsabile e il rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati. A tal fine il Titolare del trattamento potrà richiedere allo stesso di essere relazionato per iscritto attraverso regolari report.

È onere del Titolare del trattamento, in ogni caso, quello di tenere informato e aggiornare il Responsabile del trattamento di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'attività di trattamento a lui delegate.

Il presente atto di designazione ha durata pari alla durata del contratto e si intende concluso allo scadere naturale dello stesso ovvero allo scadere dell'estensione del contratto stesso. Il presente atto di designazione si intende revocato allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo vincolo legale (contratto o ordine).

Letto e approvato

Casalecchio di Reno, lì

| | |
|---|---|
| L'Assessore alla Protezione Civile<br>Unione Valli Reno Lavino Samoggia<br>*Sindaco Stefano Fiorini* | Il Presidente Pro tempore dell'Associazione<br>….<br>… |